



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE N.378 DEL 13.11.2014

Di iniziativa dei consiglieri:

Antonino Oliveri
Antonino Miceli
Franco Bonello
Massimo Donzella
Valter Ferrando
Giuseppe Maggioni
Giancarlo Manti
Sergio Scibilia

**Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18
"Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in
materia di ambiente, difesa del suolo ed energia"**

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende intervenire sulla materia delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per uso umano, perseguendo tre obiettivi di rilevante interesse pubblico:

- ◆ la semplificazione dell'iter amministrativo e la riduzione dei tempi delle istruttorie;
- ◆ l'effettiva tutela del diritto a derivare l'acqua alle condizioni normativamente previste;
- ◆ il contrasto ai prelievi abusivi, che rappresentano sia un pericolo per la salute, sia un mancato gettito per le finanze pubbliche.

Per quanto riguarda le derivazioni d'acqua le norme vigenti identificano due diverse tipologie: grandi derivazioni (prelievi superiori a 100 litri al secondo) e piccole derivazioni.

Nell'esame della tematica che ha condotto alla formulazione della proposta di legge sono stati condotti approfondimenti che sono posti alla base dell'inquadramento critico della situazione normativa ed amministrativa vigente nella nostra Regione.

Prima di procedere con tale inquadramento si ritiene però utile presentare la situazione delle concessioni di derivazione idrica in Liguria, a partire dai dati forniti dal Dipartimento Ambiente di Regione Liguria. Le pratiche relative a piccole derivazioni di acqua, a qualsiasi uso destinata (irriguo, potabile, industriale, piscicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, idroelettrico, igienico e assimilati), sono in Liguria 12.131. Occorre tenere conto che ad una singola pratica possono afferire più acquedotti interconnessi o comunque più fonti approvvigionanti un singolo acquedotto, così come può verificarsi il caso opposto in cui uno stesso acquedotto, per innesti successivi, sia alimentato da captazioni afferenti più pratiche.

Il 40% delle pratiche è relativo a concessioni assentite ma non più in esercizio, vale a dire a captazioni dismesse nelle quali il prelievo non è (o almeno giuridicamente non dovrebbe essere) più in atto.

Il restante 60% è in egual misura diviso fra pratiche relative a concessioni in esercizio, per le quali l'iter amministrativo si è concluso con la redazione e la sottoscrizione del disciplinare di concessione e pratiche relative a domande che risultano tuttora in fase istruttoria.

Scomputando quindi dal numero delle pratiche quelle per derivazioni dismesse, risulta che in Liguria, su 7.303 pratiche attive, 3.567 siano relative a concessioni in esercizio e 3.736 a domande di concessione in fase istruttoria.

All'interno della categoria "domande in istruttoria" occorre però distinguere le domande per nuova concessione, nelle quali la derivazione non è ammessa fino all'ottenimento del provvedimento concessorio, dal gruppo costituito dalle domande di concessione in sanatoria, ai sensi dell'articolo 96 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (che a sua volta riprende l'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999 numero 152) e dalle domande di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico diritto, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775. Ad eccezione della nuova concessione, le altre tipologie riguardano

derivazioni nelle quali il prelievo idrico è in atto in pendenza del procedimento concessorio.

Pur non esistendo nella base dati esaminata informazioni utili a poter valutare esattamente la percentuale di incidenza delle domande in sanatoria, preferenziali e per riconoscimento di antico diritto (di seguito domande con prelievo in atto) sul totale dei procedimenti in fase istruttoria, l'approfondimento della tematica ha permesso di ritenere attendibile una stima secondo cui le domande con prelievo in atto sarebbero il 60-70% del totale delle domande in fase istruttoria, con percentuali più basse per le domande ad uso irriguo (di più facile esame e definizione) e percentuali più alte per le domande ad uso umano.

Per quanto riguarda il solo consumo umano, che rileva ai fini di questa proposta di legge, le pratiche totali (in esercizio più in istruttoria) sono 1.237. Di queste ben 740 (il 60% del totale) sono ancora in fase istruttoria, mentre circa 500 sono quelle regolarmente assentite. Posto che, per il consumo umano, l'incidenza delle pratiche con prelievo in atto si può stimare, prudenzialmente, nel 70% del totale delle pratiche in istruttoria, se ne desume che siano oltre 500 le situazioni in cui il procedimento concessorio non è definito pur in presenza di prelievo idrico.

Le derivazioni attive in virtù di un provvedimento concessorio sono quindi all'incirca lo stesso numero delle derivazioni attive senza che l'iter amministrativo sia giunto alla propria conclusione.

A causare questo imponente arretrato è stato soprattutto il disposto dell'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999 numero 152, che prevedeva la possibilità di regolarizzare "le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto", mediante presentazione di domanda in sanatoria e il versamento di una sanzione di importo ridotto. Il termine ultimo per la presentazione di tali domande è stato poi progressivamente e ripetutamente rinviato, fino a cristallizzarsi nel 30 giugno 2006.

Questo ha portato all'esame degli uffici provinciali una massa enorme di domande, allungando notevolmente i tempi delle istruttorie, che infatti - come sopra evidenziato - a distanza di oltre otto anni dalla scadenza del termine risultano ancora in corso in numero elevatissimo, vuoi per la carenza di risorse umane dedicate allo scopo, vuoi per gli ulteriori elementi di ritardo e stallo, almeno nel caso di consumo umano, che ci si appresta ad illustrare dopo aver fornito un sommario inquadramento normativo della materia.

La legge regionale di riferimento in materia è la 21 giugno 1999 numero 18, le cui disposizioni sono state da ultimo attuate con la Delibera di giunta regionale numero 1586 del 17 dicembre 2004 recante "indirizzi relativi allo sfruttamento di acque pubbliche e definizione dei canoni di concessione di derivazione di acque pubbliche" poi superata, per la sola parte relativa ai canoni, dal Regolamento regionale 7 febbraio 2012 n. 1 recante "disciplina dei canoni di concessione relativi all'utilizzo di acque pubbliche".

In particolare, la D.G.R. 1586/2004 prescrive gli elementi che devono contenere le domande per il rilascio di nuove concessioni, rinnovi, riconoscimenti, concessioni preferenziali e modifiche, altresì indicando la documentazione che deve essere allegata a corredo delle domande.

Organo competente per le piccole concessioni di derivazione idrica, a prescindere dall'uso cui siano destinate, è la Provincia.

Ricevuta la domanda corredata della relativa documentazione, gli uffici provinciali provvedono a chiedere il parere dell'Autorità di Bacino, così come prescritto dall'articolo 7 comma 1 bis del regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, che si pronuncia entro quaranta giorni, altrimenti operando la regola del silenzio assenso.

Nei casi di acqua destinata al consumo umano la Provincia richiede anche il parere delle ASL.

Entrambi i pareri hanno natura pre-procedimentale, ragion per cui, in attesa della loro emanazione, non si può provvedere a dare formale inizio al procedimento. Se però per l'Autorità di Bacino la regola del silenzio assenso consente il superamento di eventuali inerzie nell'emissione del parere, per la ASL tale regola non è prevista, sì che, in attesa di parere, l'iter amministrativo è sospeso o, per meglio dire, non può avere inizio.

Siamo così giunti ad uno dei nodi cruciali affrontati dalla proposta di legge.

Il parere della ASL è previsto dalla legge regionale 18/1999 secondo cui "gli adempimenti connessi all'accertamento della potabilità delle acque destinate al consumo umano saranno svolti dalle ASL cui compete il giudizio sanitario di idoneità, concordano con ARPAL il programma di campionamento, e dovranno essere definiti da appositi atti che tengano conto: 1) della specificità del prelievo in relazione al suo utilizzo; 2) della quantità e della tipologia degli accertamenti in relazione alle finalità di cui al punto 1;".

Tale giudizio di idoneità è quello previsto, a livello nazionale, dall'articolo 6 comma 5 bis del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, numero 31 secondo cui "il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente" (oggi ASL).

Le modalità tecniche per l'emanazione di tale giudizio sono indicate, in piccola parte, dallo stesso d.lgs. 31/2001 e, per il resto, dal decreto del Ministero della Sanità del 26 marzo 1991.

Le ASL svolgono quindi una complessa attività istruttoria consistente nell'esame della documentazione trasmessa dalla Provincia ed allegata alla domanda di concessione e quindi in sopralluoghi finalizzati a:

- ◆ compiere l'esame di luoghi e punti di prelievo, nel caso di nuove concessioni con opere da realizzare;
- ◆ compiere l'esame ispettivo delle opere già realizzate e attive, ai fini della verifica della loro conformità alla normativa di settore, nel caso di derivazioni con prelievo in atto.

In occasione dei sopralluoghi vengono altresì effettuati campionamenti dell'acqua che viene poi analizzata chimicamente e biologicamente, secondo le indicazioni fornite dal d.lgs. 31/2001. Tali campionamenti possono variare nel numero e nei punti di prelievo. Qualora ASL ritenga che le opere esistenti non siano adeguate dal punto di vista normativo ed igienico-sanitario, emana prescrizioni vincolanti, subordinando l'espressione del giudizio di idoneità all'esito di successivo sopralluogo di verifica degli adeguamenti prescritti.

Tali attività hanno naturalmente un costo, che viene posto a carico del richiedente, il quale è chiamato a sostenere anche i costi per la relazione idrogeologica, la relazione tecnica, i progetti, le marche da bollo, il versamento per la visita istruttoria della Provincia, il deposito cauzionale. Il costo totale di una pratica può quindi facilmente raggiungere i 6–8.000 euro soltanto per gli adempimenti burocratici.

A questi vanno infatti aggiunti i costi per la realizzazione delle opere o per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e ristrutturazione delle opere di captazione e distribuzione cui ASL subordina l'emissione del giudizio di potabilità in caso di opere esistenti.

Si noti inoltre come i notevoli costi indicati riguardino sia le nuove concessioni, sia le domande con prelievo in atto e gravino indifferentemente tanto sul Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato quanto sul privato cittadino che richiede la concessione per uso familiare.

Come evidente, tale iter è per le ASL assai complesso ed oneroso sia in termini di tempo, sia in termini di risorse umane, tenuto conto che molto spesso le captazioni dei piccoli acquedotti appenninici sono ubicate su versanti difficilmente accessibili, talora persino a piedi, e sovente immerse in folta vegetazione, così che i sentieri di accesso vanno materialmente "riaperti" per poter effettuare le ispezioni.

Di particolare impatto sui costi totali di un procedimento concessorio è la tariffa prevista per le operazioni istruttorie svolte da ASL. Il tariffario sanitario regionale 2014 distingue il giudizio di idoneità al consumo umano per il rilascio concessioni in due voci:

- ◆ rilascio di nuove concessioni, dal costo di € 2.937,00
- ◆ rinnovo di concessioni o richiesta in sanatoria di concessione di derivazione d'acqua per uso potabile, dal costo di € 1.468,00

In entrambi i casi quando più fonti approvvigionino più piccoli acquedotti, l'importo si intende riferito al singolo acquedotto approvvigionato. Siccome questa è una situazione ricorrente, la cifra totale diventa spesso un multiplo di quella base, già di per sé elevata.

A partire dai dati sopra esposti – e supponendo, ai fini di una stima molto prudentiale, che tutte le domande afferiscano ad acquedotti con singola fonte (circostanza in realtà da escludere) – si può stimare in non meno di 1.400.000 euro il costo delle prestazioni di ASL per l'emissione dei giudizi di idoneità al consumo umano rilevanti nei procedimenti concessori attualmente in istruttoria, di cui 700.000 euro per le sanatorie (più numerose ma a costi dimezzati) e 700.000 per le nuove concessioni.

Già questi elementi – tempi dilatati e costi ingenti – sono bastevoli ad evidenziare la dimensione del problema, che, di fatto, rendendo troppo lungo ed oneroso l'ottenimento del giudizio di idoneità, potrebbe spingere nell'abusivismo, che in questo particolare ambito non significa solo illegalità, ma anche rischi per la salute.

La questione è però ancora più complessa perché le cifre sopra indicate coprono le sole spese sostenute dalle ASL per i sopralluoghi ispettivi e i relativi spostamenti, ma non i costi dei campionamenti che la stessa legge regionale prevede siano concordati fra ASL e ARPAL.

Come infatti evidenziato nell'Interpellanza n. 257 "sui ritardi nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua destinata al consumo umano" presentata il 30 aprile 2014 e conclusasi con la risposta pervenuta il primo luglio 2014, già dal Piano annuale delle attività di ARPAL, contenente il programma annuale dei controlli ambientali per l'anno 2010, approvato con Decreto n. 475/2009 del Direttore Generale, il controllo delle "acque potabili per il rilascio di concessioni" era inserito fra le attività non obbligatorie secondo quanto disposto dalla l.r. 20/2006, che infatti, all'allegato C, nell'operare il riparto di competenze fra ASL e ARPAL, riserva alla prima "le attività di igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano".

La deliberazione della Giunta regionale numero 77 del 29 gennaio 2010 prevede poi che "per la copertura dei costi delle attività non obbligatorie, secondo quanto previsto dalla l.r. n. 20/2006, contenute nel programma in argomento, ARPAL dovrà ottenere il pagamento del relativo corrispettivo da parte dei soggetti che ne richiedono la realizzazione".

E infatti, in esecuzione di tale delibera, nel piano annuale della attività di ARPAL per il 2011 è indicato che "a seguito delle indicazioni regionali previste dal DGR 77 del 29/01/2010 l'attività di controllo sulle sorgenti, condotta dal Dipartimento di Genova, finalizzata al parere di idoneità d'uso delle acque sarà dismessa, salvo l'adozione di specifica convenzione con previsione della copertura dei costi di laboratorio e interventi sul campo." Convenzione che, a tutt'oggi, non è mai stata adottata.

La situazione che si è venuta a verificare è variegata a seconda delle Province e delle ASL coinvolte: in alcuni casi ASL provvede in proprio ai sopralluoghi e ai campionamenti, inviando ai Dipartimenti ARPAL i campioni per le analisi; in altri ASL non riesce a provvedere ai sopralluoghi e ai campionamenti – attività come detto – non più sostenuta da ARPAL e quindi si genera uno stallo.

Riprova eloquente della situazione di stallo che si è venuta a creare è offerta dal tariffario ARPAL 2014 che, alla voce "accertamenti tecnici per concessioni derivazioni approvvigionamento idrico" – codice OO.01.006 indica: "In corso di definizione" e risulta l'unica voce dell'intero tariffario con tale dicitura.

Di fatto, quindi, l'emissione del giudizio di idoneità al consumo umano, che è condizione per la procedibilità della domanda di concessione, è, in alcuni casi, sospesa dal mancato accordo fra ASL e ARPAL, in altri fortemente rallentata dalla carenza di personale dedicato.

Risulta altresì che almeno alcune ASL, investite dagli uffici provinciali della richiesta di parere, chiedono e ottengono dai richiedenti la concessione il versamento di quanto previsto dal vigente tariffario regionale (quota minima, come detto, 2.937 euro o 1.468 euro, se acque già in distribuzione), pur nella consapevolezza che ARPAL, al momento, non procede con i campionamenti ad essa richiesti. Anche questo pagamento "a vuoto" risulta essere un elemento oggettivamente inaccettabile.

Si è dunque ampiamente delineata una situazione normativa, burocratica e di costi che presenta pesanti elementi di insostenibilità dal punto di vista economico, delle tempistiche e in definitiva della stessa erogazione del servizio di concessione di acqua ad uso umano, attualmente sostanzialmente sospeso, almeno nel territorio di competenza di alcune ASL e ovunque soffocato da un pesante arretrato.

Si sta infatti cristallizzando e rendendo permanente una grave situazione di precarietà nel sistema ligure di concessione delle derivazioni ad uso umano. Nel caso delle domande in sanatoria questo significa che anche pratiche riguardanti acquedotti in piena attività e normalmente controllati dai rispettivi gestori siano condannate ad una durata molto lunga o addirittura indeterminata e in tali casi senza possibilità di arrivare a naturale conclusione (la maggior parte furono presentate già con la sanatoria del 1999 e in molti casi anche prima).

Trovare un'equilibrata via di uscita da questa precarietà è compito della politica, che deve intervenire per garantire che il diritto a prelevare l'acqua nel rispetto delle normative vigenti e delle cautele igienico-sanitarie sia effettivamente tutelato in tempi certi.

Da questo muove la proposta di legge in esame, che si propone altresì di dare piena attuazione a quel comma 11 decies della legge regionale 18/1999, introdotto dalla l.r. 2/2002 secondo cui: "la Giunta regionale emana il regolamento attuativo delle procedure per il rilascio delle concessioni relative alle piccole derivazioni di acque pubbliche entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge." Di anni, da quell'approvazione, ne sono passati già dodici, ma il regolamento non è mai stato emanato, a differenza di quanto avvenuto in molte Regioni, che hanno approvato - e nel frattempo spesso già adeguato - corposi regolamenti in materia.

In Liguria la materia concessoria è invece tuttora disciplinata dalle scarse disposizioni della DGR 1586/2004, provvedimento che presenta forti limiti e che ha causato parte delle inefficienze e dei ritardi sopra evidenziati. Per questo è tempo di dare attuazione a quella disposizione dimenticata, in modo che, anche avvalendosi delle positive esperienze maturate altrove, si possa arrivare all'emanazione di un regolamento che riordini la materia, garantendo certezza e chiarezza nei procedimenti di concessione.

Si passa ora alla conclusione e alla presentazione dell'articolato.

È stato lungamente illustrato quanto sia critica la fase dell'emanazione del parere di ASL. A seguito degli approfondimenti condotti si è ritenuto opportuno modificare la legge regionale 18/1999 per introdurre la possibilità che, su domanda del richiedente la concessione, le ASL emettano il giudizio di idoneità delle acque destinate al consumo umano sulla base di un'istruttoria svolta dai soggetti richiedenti la concessione, seguendo le prescrizioni delle ASL stesse. Si tratta di affidare le operazioni sul "campo" a professionisti che effettuino analisi dell'acqua svolte con metodologia analoga a quella in uso presso ARPAL e che provvedano a certificare la conformità alle norme di settore dei progetti presentati (nel caso di nuove concessioni) o dello stato di consistenza delle opere esistenti (nel caso di derivazioni con prelievo in atto).

Questa disposizione, affidando ai privati, che rimangono comunque soggetti alle prescrizioni delle ASL, i compiti fino ad oggi da queste svolti in collaborazione (poi venuta meno) con ARPAL, non potrà che accelerare notevolmente i tempi, senza scalfire la qualità degli accertamenti e impregiudicata la facoltà di ASL di operare tutti i controlli, anche in loco, che ritenga necessari per l'emanazione del proprio parere.

La proposta in esame realizzerà quindi il passaggio ad un sistema in cui il controllo analitico e ispettivo mediante sopralluogo di ASL potrà essere sostituito da un controllo di tipo documentale, senz'altro di più facile e rapida realizzazione.

La proposta di legge si propone quindi di emendare la legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, introducendo l'articolo 101 ter e modificandone l'articolo 114 comma 11 decies.

L'articolo 1 introduce il nuovo articolo 101 ter, ove è prevista la procedura alternativa a quella attualmente in vigore, attivabile su richiesta dell'istante, che consente alle ASL di affidare ai privati parte dell'istruttoria.

L'articolo 2 prevede che la Giunta regionale emani il regolamento di attuazione e riordino della materia concessoria entro il 31 dicembre 2015. Oggetto di tale regolamento non saranno soltanto le concessioni per uso umano, ma anche quelle destinate ad altri usi. La norma riguarderà sia le piccole sia le grandi derivazioni e dovrà dare piena attuazioni alle semplificazioni procedurali previste dall'articolo 101 bis comma 1 lettera d) anche in relazione alle acque destinate al consumo umano.

L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie, precisando che le norme introdotte dalla legge in esame si applicano anche ai procedimenti in corso di istruttoria per i quali non sia ancora stato emesso il giudizio di idoneità al consumo umano da parte di ASL e individuando gli adempimenti necessari ad una prima applicazione.

In conclusione preme ancora una volta sottolineare l'urgenza di risolvere un problema annoso.

Si tratta di sbloccare una situazione di stallo amministrativo in alcuni casi gravissima, che ha ormai reso permanente il regime di precarietà e di necessaria temporaneità derivante dalle sanatorie e che rende talvolta impossibile l'ottenimento di nuove concessioni e quindi il diritto a prelevare l'acqua pubblica.

È infine fondamentale sottolineare come la proposta di legge in esame non si proponga affatto di abbassare gli standard igienico-sanitari in essere, ma, se mai, di alzarli. Pur indipendentemente dal procedimento di concessione idrica, resta infatti piena la facoltà per le ASL di vigilare sulle opere acquedottistiche, a campione o in modo sistematico. Al tempo stesso i concessionari, usciti dal "limbo" del regime di sanatoria e tenuti al puntuale rispetto del disciplinare di concessione, saranno pienamente informati e maggiormente consapevoli degli obblighi di manutenzione delle opere e controllo della qualità delle acque che il decreto legislativo 31 del 2001 loro impone. Ne conseguirà, oltre ad un rilevante introito per l'erario derivante dalla puntuale corresponsione dei canoni, anche un innalzamento della qualità complessiva delle acque e un netto contrasto ai fenomeni di abusivismo presenti nella Regione.

Semplificare, sbloccare, responsabilizzare. Queste sono le parole chiave che ispirano la proposta di legge.

Si confida, pertanto, in una sua rapida ed unanime approvazione.

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, numero 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia."

Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 101 ter)

1. Dopo l'articolo 101 bis è inserito il seguente:

"Articolo 101 ter

(Disposizioni per l'emissione del giudizio di idoneità al consumo umano)

1. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 101 bis comma 1 lettera b) e ai soli fini della definizione del procedimento di concessione di derivazione idrica per uso consumo umano e ferme restando le competenze previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 le ASL, su richiesta del richiedente la concessione, emettono il giudizio sanitario di idoneità dell'acqua sulla base delle risultanze degli esami analitici effettuati dal richiedente la concessione a propria cura e spese e altresì:
 - a) nel caso di procedimento per il rilascio di nuove concessioni, della dichiarazione di conformità dei luoghi e delle opere da realizzare alle prescrizioni di legge resa da tecnico iscritto all'albo dell'ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione;
 - b) nel caso di procedimenti per il rilascio di concessione in sanatoria, di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico diritto ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, della dichiarazione sulla stato di consistenza dei luoghi e delle opere resa da tecnico iscritto all'albo dell'ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione.
2. Nel caso di Enti gestori del servizio idrico integrato o di Comuni le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere rilasciate da proprio personale avente le qualifiche professionali richieste.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le ASL definiscono gli adempimenti connessi all'accertamento della potabilità delle acque e indicano al richiedente il programma di campionamento con propri atti che tengano conto dei punti 1) e 2) dell'articolo 101 bis comma 1, lettera b). "

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 114)

1. Il comma 11 decies dell'articolo 114 è così sostituito:

"11 decies. Entro il 31 dicembre 2015 la Giunta regionale emana il regolamento attuativo delle procedure per il rilascio delle concessioni relative alle derivazioni di acque pubbliche e di riordino della materia, prevedendo le semplificazioni procedurali di cui all'articolo 101 bis comma 1 lettera d) anche in relazione alle acque destinate al consumo umano. Sino all'adozione di tale regolamento si applicano direttamente le disposizioni di cui all'articolo 101 bis, comma 1, lettere e) ed f)."

Articolo 3 (Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso di istruttoria per i quali non sia ancora stato emesso il giudizio di idoneità al consumo umano da parte di ASL.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le ASL disciplinano, secondo criteri uniformi, le modalità operative per l'immediata attuazione della presente legge.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è trasmesso agli uffici provinciali competenti in materia di derivazioni idriche i quali, nei trenta giorni successivi, comunicano le nuove modalità istruttorie ai richiedenti concessioni per le quali non sia ancora stato emesso il giudizio di idoneità al consumo umano da parte di ASL.
4. Qualora il richiedente che intende avvalersi della procedura prevista dall'articolo 101 ter della legge regionale 21 giugno 1999, numero 18 abbia già effettuato il versamento alla ASL previsto dal Tariffario regionale, la ASL provvede al rimborso di quanto versato, a condizione che gli adempimenti connessi all'accertamento della potabilità delle acque non abbiano ancora avuto inizio.